

Foglio informativo Credito documentario (lettera di credito e stand-by)

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Cambiano 1884 Società per Azioni

Sede Legale e Direzione Generale: Viale Antonio Gramsci, 34 – 50132 Firenze (FI)

Sede Amministrativa: Piazza Giovanni XXIII, 6 – 50051 Castelfiorentino (FI)

Capitale sociale € 232.800.000

Codice fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 02599341209

Numero di iscrizione all'Albo delle banche della Banca d'Italia n. 5667

Codice ABI 08425

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, al Fondo Nazionale di Garanzia, al Conciliatore Bancario Finanziario, all'Arbitro Bancario Finanziario

Sito Internet: www.bancacambiano.it Indirizzo di Posta elettronica certificata: pec@pec.bancacambiano.it Tel. 05716891 Fax 0571022002**Da compilare in caso di offerta fuori sede**

NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE

Dipendente della Banca Cambiano 1884 S.p.A.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO

Caratteristiche generali e particolari

Nell'operazione di credito documentario la Banca emittente, su ordine e conto del proprio cliente Ordinate (generalmente acquirente di merci) si impegna ad effettuare, o a far effettuare da una propria banca corrispondente, una prestazione economica (pagamento a vista o assunzione di impegno di pagamento differito) fino alla concorrenza di un determinato importo ed entro un termine temporale stabilito, in favore di un beneficiario contro presentazione, da parte dello stesso beneficiario di documenti commerciali relativi alla fornitura ed alla spedizione della merce che risultino conformi ai termini ed alle condizioni previste nel testo del credito stesso.

La L/C stand – by e' uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale e' preminente la funzione di garanzia. Viene infatti attivata dal Beneficiario, presentando i documenti prescritti, solo nel caso in cui non abbia ricevuto il pagamento dal debitore secondo i termini dell'accordo commerciale.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Sono strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto alla operazione commerciale sottostante, condizionata quindi alla sola valutazione formale dei documenti e non al merito degli stessi, per cui l'ordinante e' soggetto al rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali e ciò nonostante di subire il relativo addebito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI E SPESE

Recupero spese per invio comunicazioni periodiche	€ 1,00
Recupero spese per invio altre comunicazioni previste dalla normativa sulla trasparenza	€ 0,00

CREDITI DOCUMENTARI ALL'ESPORTAZIONE

Commissioni d'intervento/negoziazione	0,50 con un minimo di € 50,00
Spesa bonifico in entrata	€ 15,00
Spese di notifica	€ 50,00
Commissioni di conferma	Da concordarsi ogni volta in funzione del Paese emittente
Commissioni di utilizzo	0,30% con un minimo di € 15,00
Commissioni di accettazione (per trimestre o frazione)	0,30% con un minimo di € 15,00

Spese notifica di modifica/emendamento	€ 50,00	
Commissioni di trasferimento	0,30% con un minimo di € 50,00	
Spese corriere (invio documenti a banche)	ITALIA	€ 25,00
	EUROPA	€ 25,00
	RESTO DEL MONDO	€ 50,00
Richieste esito/solleciti/fax	€ 15,00	
Valuta di accredito fondi	valuta forex da valuta regolamento banca corrispondente	

CREDITI DOCUMENTARI ALL'IMPORTAZIONE

Commissioni d'intervento/negoziazione	0,50% con un minimo di € 50,00
Commissioni di apertura (per trimestre o frazione)	0,50% con un minimo di € 50,00
Spese apertura	€ 50,00
Spese per pagamento (bonifico in uscita)	€ 25,00
Commissioni d'utilizzo (se con pagamento a vista)	0,50% con un minimo di € 50,00
Commissioni di accettazione (se con pagamento differito) per trimestre o frazione	0,50% con un minimo di € 50,00
Se le competenze della Banca Corrispondente sono convenute a carico del beneficiario, per quanto riguarda utilizzo e accettazione, non si applicano le commissioni sopra riportate, bensì quelle previste per i crediti documentari all'esportazione elencate al paragrafo precedente. Qualora i documenti negoziati dalla banca corrispondente presentino delle discrepanze anche se poi sanate, saranno assoggettati, al momento del regolamento, dalla decurtazione di € 100,00 quali spese di discrepanza e € 50,00 spese emissione swift 734. Sul rimborso di un credito import sarà applicata una spesa di € 50,00. Sul rimborso di un credito export sono applicate le commissioni di rimborso applicate dalla banca corrispondente	
Commissioni per:	
Modifiche che cambiano validità/importo(per trimestre o frazione)	0,50% con un minimo di € 50,00
Modifiche che non cambiano validità/importo	€ 50,00
Mancato utilizzo	€ 50,00
Spese per accettazione	€ 50,00
Spese per modifica	€ 50,00
Richieste esito/solleciti/fax	€ 20,00
Valuta addebito fondi	data contabile se pagamento a vista; 2 giorni lavorativi antecedenti la scadenza del pagamento differito
Eventuali ulteriori spese possono essere reclamate da Banche Estere con da Norme e usi uniformi ICC PARIS N.600	reclamate

CREDITI DOCUMENTARI STAND-BY

Spese di apertura	€ 50,00
Commissione annuale	0,50% con un minimo di € 50,00

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso spettanti al Cliente ed alla Banca

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualunque momento. In caso di recesso da parte del Cliente non avrà diritto alla restituzione delle commissioni e spese già corrisposte per il servizio ottenuto.

Tempi massimi per la chiusura del rapporto

Il giorno della richiesta del cliente

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Ufficio Reclami - Viale Antonio Gramsci, 34 - 50132 Firenze - ufficioreclami@bancacambiano.it – PEC: ufficioreclami@pec.bancacambiano.it).

La Banca risponderà al reclamo:

- entro 60 giorni se relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- entro 15 giorni lavorativi se relativo ai servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se il prestatore di servizi di pagamento non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuto a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative; è fatto salvo il termine di 10 giorni previsto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
- entro 60 giorni se si tratta di servizi di investimento;
- entro 45 giorni se relativo a prodotti assicurativi per quanto riguarda la violazione degli obblighi di comportamento a cui gli intermediari distributori sono tenuti nei confronti dei contraenti polizze assicurative; se il reclamo riguarda gli aspetti di trasparenza e correttezza nel collocamento dei prodotti assicurativi di investimento sottoscritti dopo il 1.7.2007 la Banca risponde entro il termine di 60 giorni; per quanto riguarda gli aspetti legati al prodotto assicurativo (per es. gestione del rapporto contrattuale, liquidazione del danno, rendicontazione ecc.) il reclamo può essere inviato alle Imprese di

assicurazione con le modalità e presso gli indirizzi indicati nella documentazione precontrattuale e contrattuale sottoscritta.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini sopra indicati può presentare ricorso a:

- a) per i reclami inerenti operazioni e servizi bancari e finanziari, compresi i servizi di pagamento:
- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it oppure richiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o della Banca.
 - al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.it o richiesto alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- b) Per i reclami inerenti servizi e attività d'investimento:
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie, per controversie riguardanti gli obblighi diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Le informazioni riguardanti l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) sono disponibili sul sito acf.consob.it oppure possono essere richiesti alla Banca;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.
- c) Per i reclami inerenti l'intermediazione assicurativa:
- all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS e la relativa modulistica sono disponibili sul sito ivass.it. Restano esclusi dalla competenza dell'Ivass le controversie riguardanti la distribuzione di prodotti assicurativi di investimento emessi da imprese di assicurazione per le quali vale la competenza dell'Arbitro per le controversie finanziarie di cui al punto 2 ed al quale si rimanda;
 - ad altro organismo specializzato iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it.

LEGENDA

Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand By, ovvero quanto la Banca emittente, su istruzioni del richiedente il credito, detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Cambio	Rapporto per la trasformazione tra due monete
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale impegno effettuerà il pagamento della tratta a scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" salvo buon fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.